

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DECIMOPUTZU ED ESERCIZI COMMERCIALI PER LA RICARICA DEI BUONI PASTO INFORMATIZZATI IN USO PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2019/20.

L'anno 2019 il giorno _____ del mese di settembre in Decimoputzu, nel palazzo comunale tra Il Comune di Decimoputzu con sede in Decimoputzu, piazza Municipio n.1, C.F. 80005740925, rappresentato dal Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Socio Culturale, il quale interviene nel presente atto ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e del Decreto Sindacale n° 12/2016; e la Ditta titolare dell'esercizio commerciale: _____ con sede in Decimoputzu via _____ - n. _____ C.F. e P.I. _____ rappresentata dal sig. _____ in qualità di _____

SI CONVIENE e si stipula quanto segue:

Art.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è la gestione, all'interno dell'esercizio commerciale, delle operazioni di ricarica elettronica dei buoni pasto informatizzati da utilizzarsi per il servizio di ristorazione scolastica, erogato dal Comune presso le scuole dell'Infanzia e la Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado per l'anno scolastico 2019/20.

Art.2 - OBBLIGHI DELL'ESERCENTE

L'esercente si impegna:

1. ad effettuare il servizio di ricarica dei buoni pasto informatizzati per il servizio di ristorazione presso le Scuole dell'Infanzia, la Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado attraverso l'apposita procedura informatica messa a disposizione dall'amministrazione comunale;
2. a rilasciare agli utenti ricevuta della transazione effettuata;
3. a riscuotere per conto del Comune le somme relative alle ricariche effettuate;
4. a versare alla Tesoreria Comunale, entro il giorno 10 del mese tutte le somme riscosse dal giorno 1 al giorno 30 o 31 del mese precedente (eventuali somme riscosse successivamente alla scadenza del mese saranno successivamente riversate)
5. a consentire al Comune di effettuare i controlli a tutela degli utenti e dello stesso Ente;
6. a collaborare, con la massima diligenza e disponibilità nei confronti del Comune e degli utenti per l'individuazione e soluzione di tutte le eventuali problematiche che dovessero presentarsi nella gestione del servizio e per la migliore erogazione del medesimo;

Art.3 - COMMISSIONE DI SERVIZIO

All'esercente è riconosciuta una commissione per ogni ricarica effettuata pari a Euro 0,40 La commissione è posta a carico degli utenti e riscossa all'atto di ogni operazione di ricarica effettuata. Il Comune non assume a proprio carico alcuna spesa per la gestione, da parte dell'esercizio commerciale, del servizio di ricarica oggetto della presente convenzione o comunque derivante dalla stipula del presente atto;

Art.4 - DURATA E REVOCA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha la durata di anni due, con decorrenza dalla data odierna. Il Comune può recedere unilateralmente e fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente dovuti, nei seguenti casi: • comportamento scorretto dell'esercente nei confronti dell'utenza; • inosservanza degli obblighi

della presente convenzione; • danni all'Ente Comune procurati a causa di comportamenti od omissioni da parte della esercizio commerciale convenzionato.

Art.5 – CONTROLLI

Il Comune si riserva di effettuare in qualunque momento i controlli sull'espletamento del servizio relativo ai buoni venduti.

Art 6 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie tra le parti sarà competente il Foro di Cagliari. Il Comune di Decimoputzu Il rappresentante legale della ditta titolare dell'esercizio commerciale

Decimoputzu, _____

Il Rspnsabile Area Socio Culturale
(Scano Alessandro)

Rappresentante Esercizio Commerciale
